

## Statuto

Allegato "A" all'atto in data 29.3.2008 Rep. 103504/20261

### **STATUTO della "PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA PIACENZA"**

#### Art.1 – Denominazione

E' costituita con sede in Piacenza una Associazione di Pubblica Assistenza denominata: "PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA PIACENZA"

#### Art. 2 – Principi Generali

La P.A.Croce Bianca è un momento di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività.

#### Art. 3 – Principi Fondamentali

La P.A.Croce Bianca è aconfessionale e apartitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, senza fini di lucro.

#### Art. 4 - Scopi

La P.A.Croce Bianca informa il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà popolare.

Pertanto i suoi fini sono:

- a. aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b. ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c. contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d. favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;
- e. collaborare anche attraverso l'esperienza gestionale alla crescita culturale dei singoli e della collettività;
- f. favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento sociosanitario, sull'ambiente, sull'handicap e ad altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovative;
- g. collaborare con Enti pubblici e privati e con le altre Associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.

#### Art. 5 - Attività

La sua attività consiste quindi:

- a. nell' organizzare il soccorso mediante autoambulanza ad ammalati e feriti;
- b. nell' organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente od in collaborazione con le strutture pubbliche;
- c. nel promuovere ed organizzare la raccolta del sangue;
- d. promuovere iniziative di formazione e informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- e. nell' organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;

f. nel promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita;  
g. nell'organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche con i progetti della Federazione delle PP.AA.

Sulla base delle proprie disponibilità organizzative l'Associazione si impegna anche a:

h. promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;  
i. organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto primo;  
j. promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore istituendo anche specifici servizi;  
k. organizzare iniziative socio-assistenziali anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;  
l. organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

#### Art. 6 – Soci

Sono SOSTENITORI della P.A.Croce Bianca tutti i cittadini indipendentemente della propria età che sottoscrivono la quota, nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall'Assemblea.

Sono SOCI VOLONTARI della P.A.Croce Bianca (d'ora innanzi denominati per brevità SOCI) coloro che hanno superato il 18° anno di età, e che oltre al versamento della quota prevista all'art. 6 comma precedente, si impegnano a prestare la propria opera gratuita e volontaria nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione stessa. Oltre che gli altri diritti statutari hanno anche il diritto di votare in Assemblea, di eleggere e di essere eletti. Tutti i soci inferiori ai 18 anni, ma che abbiano compiuto il 16° anno di età possono partecipare alla vita associativa godendo dei diritti statutari, eccettuato quello di votare in assemblea, di eleggere e di essere eletti.

Lo status di socio e' a tempo indeterminato.

Non sono consentite associazioni a carattere temporaneo.

#### Art. 7 - Diritti

I diritti dei soci sono:

a. partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti da esso derivanti;  
b. eleggere le cariche sociali ed esservi eletti, salvo i limiti di cui al precedente art.6; L'elettorato passivo alle cariche sociali e' comunque libero a tutti gli individui che abbiano compiuto il 18° anno di età';  
c. chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;  
d. formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente Statuto.

#### Art. 8 - Doveri

I doveri dei SOCI sono:

a. rispettare lo Statuto, i regolamenti e i deliberati degli organi associativi;  
b. non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;  
c. prestare la propria attività volontaria e gratuita per la realizzazione delle finalità associative.

#### Art. 9 - Incompatibilità

Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dalla P.A.Croce Bianca Piacenza. e coloro che hanno con l'associazione un rapporto di lavoro o di natura economica con l'Associazione.

#### Art. 10 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a. per morosità;
- b. per decadenza;
- c. per esclusione.

Perdono la qualità di socio per decadenza coloro che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che, per gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto, rendano incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l'Associazione.

#### Art.11 – Esercizio finanziario ed entrate

L'esercizio finanziario della P.A.Croce Bianca comincia il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Le entrate della P.A.Croce Bianca sono costituite:

- a. dalle somme versate dai Soci e dai Sostenitori;
- b. dai corrispettivi per le prestazioni effettuate;
- c. da contributi di enti pubblici e privati;
- d. da oblazioni e da ogni altra entrata compatibile con le finalità di Volontariato che pervenga all'Associazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell' associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### Art.12 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. da beni mobili ed immobili;
- b. da titoli pubblici e privati;
- c. da lasciti, legati e donazioni purché accettati dal Consiglio Direttivo.

#### Art.13 - Organi

Sono organi dell' Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Collegio dei Sindaci Revisori;
- e. il Collegio dei Probiviri.

Detti organi durano in carica il tempo fissato dalla nomina.

#### Art.14 - Assemblea

L'assemblea dei Soci si riunisce di norma una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti da non meno di tre mesi aventi diritto al voto.

Deve essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo.

Delle riunioni dell'assemblea deve essere redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, verbale da trascrivere in apposito libro dei verbali dell'Assemblea.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide, (fatta eccezione per la deliberazione di scioglimento dell'Associazione) in prima convocazione, quando è presente

la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un giorno.

#### Art. 15 – Validità delle deliberazioni

L'assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di singole persone.

Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi.

Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte.

Nelle elezioni delle cariche sociali, qualora due o più candidati singoli, ottengano la parità dei consensi, risulteranno eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani di età.

Qualora venga eletta una lista elettorale precostituita, i cui membri siano in un numero superiore ai seggi disponibili, i candidati accederanno ai seggi in ordine di lista.

Nei casi di modifiche allo Statuto sociale, in seconda convocazione, sono approvate quelle proposte che ottengono il consenso di almeno i quattro quinti dei presenti.

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere sempre deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci

#### Art. 16 – Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso da affiggere nella sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l'Associazione.

L'avviso di convocazione che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Partecipano all'Assemblea i SOCI in regola con i versamenti e che siano iscritti da almeno tre mesi.

Le riunioni dell'Assemblea dei soci possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale.

E' tuttavia facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non soci di partecipare all'assemblea.

#### Art. 17 – Adempimenti

In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario. Nomina quindi due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

#### Art.18 - Competenze

I compiti dell'Assemblea sono:

- a. approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente e quello preventivo;
- b. approvare la relazione del consiglio direttivo;
- c. approvare e modificare l'ammontare dei versamenti dei soci e dei sostenitori e determinarne il termine ultimo per il loro versamento;
- d. approvare e modificare le linee programmatiche della Associazione;
- e. approvare le modifiche allo statuto;
- f. deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione;
- g. decidere sullo scioglimento dell'Associazione.

La riunione dell'Assemblea per gli adempimenti di propria competenza si svolge entro il 31 Marzo di ogni anno.

#### Art.19 – Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un numero di membri fissato

dall'Assemblea da un minimo di TRE ad un massimo di TREDICI, e si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso scritto da inviare a tutti i componenti dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto verbale a cura del segretario, e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

#### Art. 20 - Competenze

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a. predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 18;
- b. eseguire i deliberati dell'assemblea;
- c. adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
- d. approvare i regolamenti dell'associazione;
- e. stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- f. aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
- g. Nominare il Direttore Sanitario;
- h. adottare i provvedimenti di cui al precedente art.10.

#### Art.21 – Costituzione e voto

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei componenti.

Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone o di elezioni alle cariche sociali.

Per la validità delle deliberazioni valgono le stesse norme stabilite per l'assemblea dei soci.

#### Art.22 – Cariche in seno al Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo nella sua prima riunione, dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge nel proprio seno il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed un tesoriere.

#### Art. 23 - Presidente

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Associazione, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive.

Il presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'Associazione e riscuote, nell'interesse dell'ente, somme dai terzi rilasciando liberatoria quietanza. Il presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può delegare in parte o interamente compiti e poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.

#### Art. 24 – Segretario, Tesoriere e Direttore Sanitario

I compiti del Segretario, del Tesoriere e del Direttore Sanitario sono stabiliti con Regolamento, ai sensi dell'art. 20 lettera d.

#### Art. 25 – Collegio dei sindaci revisori

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Revisori dei Conti elegge nel proprio seno il Presidente.

#### Art. 26 - Competenze

Il collegio dei Revisori dei Conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare

tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.  
Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori dei Conti redige un verbale da trascrivere in apposito libro.

#### Art. 27 – Collegio dei probiviri

Il collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il presidente.

#### Art. 28 - Competenze

Il Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile, delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi del precedente art. 10.

Delibera altresì sulle controversie fra Soci e Consiglio Direttivo e tra singoli componenti del Consiglio e Consiglio stesso.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri redige un verbale da annotare su apposito libro.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione. E' comunque fatto salvo il ricorso all'autorità giudiziaria.

#### Art. 29 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il consiglio direttivo per vacanza comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Nel caso che non disponga di tale graduatoria o che questa sia esaurita, procederà alla cooptazione salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione. La vacanza comunque determinata della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo comporta la decadenza del medesimo.

#### Art. 30 – Provvedimenti ai Soci

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui al precedente art.10 lettera b) e c) deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

I provvedimenti di cui l'art.10 lettera b) sono esecutivi dal momento della notifica.

#### Art. 31 – Sezioni

Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o più sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento che siano informati ai criteri partecipativi di questo Statuto.

#### Art. 32 – Regolamenti

I regolamenti associativi determinano le forme di partecipazione consultive alle riunioni del Consiglio Direttivo.

E' comunque incompatibile l'appartenenza al Consiglio Direttivo per quanti abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura con l'Associazione.

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate.

#### Art. 33 – Scioglimento

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di volontariato, operanti in analogo settore o che condividano le finalità e gli scopi del presente Statuto, secondo Legge.

#### Art. 34 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti da esso derivanti o quanto stabiliscono le leggi dello Stato in materia.

FIRMATO ALL'ORIGINALE: LAURA GAIDOLFI - AMEDEO FANTIGROSSI  
NOTAIO.